



Comune di Carcare

REGOLAMENTO ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Approvato con Delibera C.C. n. 20 del 13 maggio 1996

INDICE

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	2
ART. 1 – Libere forme associative	2
ART. 2 - L'albo	2
ART. 3 - Prerogative delle associazioni iscritte	2
ART. 4 - Enti e organizzazioni di volontariato	2
ART.5 - Organismi di partecipazione	2
ART.6 - Istituzione delle Consulte.....	3
ART. 7 - Funzioni	3
ART 8 - Consultazioni	3
ART. 9- Istanze, petizioni, proposte	4
IL CONSIGLIO DELLA FRAZIONE VISPA.....	4
ART.10	4
ART. 11	4
ART.12	4
ART.13	5
ART.14	5
ART.15	5
ART.16	6
ART.17	6
ART.18	6
ART.19	6
ART.20	6
ART.21	6
ART.22	7
ART.23	7
ART.24	7
IL CONSIGLIO GIOVANILE	7
ART 25	7
ART 26	7
ART 27	7
ART 28	8
ART 29	8
ART 30	8
ART 31	8
ART 32	8
ART 33.....	8
ART 34	9

ART 35	9
ART 36	9
ART 37	9
ART 38	9
ART 39	9
ART 40	9
ART 41	10
ART 42.....	10
ART 43	10
ART 44	10
ART 45	10
ART 46	10
ART 47	10

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 1 – Libere forme associative

Il Comune valorizza le libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale, sportiva che si svolgono nella comunità locale. A tal fine, favorisce la costituzione e lo sviluppo degli organismi che concorrono alla realizzazione delle attività predette.

ART. 2 - L'albo

E' istituito l'albo delle libere forme associative. Le associazioni di cui all'art. 1 possono chiedere l'iscrizione, depositando, insieme con la domanda, lo statuto o l'atto costitutivo. Il Comune procede all'iscrizione nell'Albo previo accertamento dei fini di interesse generale o diffuso perseguiti e del numero degli associati, che al fine di assicurare una adeguata rappresentatività, non può essere inferiore a 10.

ART. 3 - Prerogative delle associazioni iscritte

Il Comune incentiva l'attività delle libere forme associative iscritte all'albo di cui all'art. 2 garantendo:

- a) procedure facilitate per l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale;
- b) la consultazione delle Associazioni sulle specifiche materie nelle quali operano;
- c) il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti, con garanzia del loro esame da parte dei competenti organi del Comune;
- d) la corresponsione di eventuali contributi economici, compatibili con le disponibilità dell'Ente da calcolarsi in relazione all'importanza e all'ampiezza dell'attività svolta e al grado di rappresentatività di ciascuna associazione, secondo la disciplina del vigente regolamento.

ART. 4 - Enti e organizzazioni di volontariato

Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, sono estese agli Enti e alle Organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, anche se hanno la sede in altro Comune.

ART.5 - Organismi di partecipazione

- 1) Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'Ente.

- 2) Gli organismi di cui al comma precedente sono costituiti per materie specifiche o per interessi territoriali particolari.
- 3) Sono costituiti i seguenti organismi di partecipazione:
 - a) Consulta della Solidarietà;
 - b) Consulta del Lavoro;
 - c) Consulta dello Sport;
 - d) Consiglio Giovanile;
 - e) Consiglio della Frazione Vispa.

ART.6 - Istituzione delle Consulte

- 1) Con atto deliberativo da adottarsi in sede di definizione delle Consulte di cui al precedente articolo, il Consiglio Comunale determina:
 - a) la composizione, specificando in particolare la consistenza della rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e quella dei cittadini e/o di categoria;
 - b) la durata in carica, che non può superare quella del Consiglio Comunale che le ha istituite,
 - c) le dotazioni
 - d) le attribuzioni agli scopi.
- 2) Le Consulte sono nominate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 7 - Funzioni

Gli organismi di partecipazione di cui all'art. 5 collaborano con l'Amministrazione su specifiche questioni rientranti nella loro competenza.

Per tali finalità:

- a) hanno diritto di ottenere riunioni con il Sindaco e con la Giunta,
- b) presentano programmi e proposte, con garanzia di esame da parte dei competenti organi comunali;
- c) hanno diritto a procedure facilitate per l'accesso agli atti amministrativi, ed al rilascio di copie con le modalità previste dal regolamento sul diritto di accesso ai documenti.

ART 8 - Consultazioni

- 1) Il Comune può attivare, su materie e questioni ritenute di rilevante interesse, la consultazione delle libere forme associative iscritte all'Albo di cui all'art.2, degli enti ed organizzazioni di volontariato di cui all'art.4 e degli organismi di partecipazione di cui all'art. 5.
- 2) Ove si tratti di iniziative e di provvedimenti incidenti su materie di interesse settoriale, la consultazione può essere limitata a quelle associazioni, organismi ed Enti che operano nel settore. La consultazione può essere indetta anche per categorie di cittadini ove si tratti di problemi di loro prevalente interesse.
- 3) La consultazione si svolge secondo criteri di snellezza e rapidità che, in relazione alle materie in trattazione, può prevedere una o più delle seguenti modalità:
 - a) assemblea dei rappresentanti di tutti gli Enti, associazioni ed organi indicati ai commi 1 e2 del presente articolo;
 - b) distribuzione di questionari da restituire entro un determinato termine;

- c) interviste condotte da incaricati del Comune;
 - d) richiesta scritta da parte del Comune del rilascio di un parere entro un termine assegnato.
- 4) Il Comune assicura l'adeguata pubblicità della consultazione, l'accessibilità dei luoghi di riunione e la chiarezza del quesito.
- 5) Il Comune può non conformarsi alla volontà risultante dalla consultazione, ma, in tal caso, deve dare adeguata motivazione.

ART. 9- Istanze, petizioni, proposte

- 1) I cittadini, singoli o associati, possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela dell'interesse collettivo e per la più efficace gestione dei servizi pubblici.
- 2) Per l'esame delle istanze, petizioni e proposte, si fa riferimento alla procedura prevista dallo Statuto del Comune.

II CONSIGLIO DELLA FRAZIONE VISPA

ART.10

- 1) Al fine di favorire lo sviluppo del decentramento e la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte della politica amministrativa del Comune, è istituito il Consiglio della frazione Vispa.
- 2) Il territorio della frazione coincide con la delimitazione della sezione elettorale n.5

ART. 11

- 1) Il Consiglio della frazione Vispa è organo del decentramento al quale vengono demandate le funzioni stabilite dal presente regolamento.

ART.12

- 1) Il Consiglio della frazione Vispa è composto di 8 membri.
- 2) Esso è eletto dagli abitanti della frazione stessa.
- 3) La data delle elezioni è fissata dal Sindaco entro 30 gg. dal suo insediamento. Le elezioni devono svolgersi fra il 45° e il 60° giorno dall'indizione delle stesse.

Le liste dei candidati devono essere presentate all'Ufficio Elettorale del Comune entro il 20° giorno dalla data fissata per le elezioni.

- 4) Ciascuna lista sarà composta da un numero di candidati non superiore a 12, presentata da almeno 15 elettori e corredata dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature.
- 5) Ogni elettore potrà votare una sola lista ed esprimere non più di due preferenze per candidati della stessa lista.

- 6) A ciascuna lista verrà attribuito un numero di eletti in proporzione al numero dei voti riportati dalla lista stessa.
- 7) L'attribuzione dei seggi avviene con il numero proporzionale.
- 8) Risulteranno eletti coloro che in ogni lista avranno riportato il maggior numero di voti.
- 9) Le elezioni sono disciplinate dalla legge elettorale.

ART.13

1) Il Consiglio di Frazione concorre all'elaborazione ed all'attuazione della politica Comunale ed ai piani di sviluppo economico e sociale del comprensorio e della Regione secondo il metodo della programmazione democratica attraverso:

a) V espressione di pareri e proposte in ordine al funzionamento degli eventuali uffici decentrati ed alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, esistenti nella frazione.

b) la convocazione, secondo le norme del regolamento, di assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti la frazione;

c) la formulazione di proposte per la soluzione di problemi amministrativi inerenti la frazione;

d) l'espressione di parere consultivo su propria iniziativa, o su richiesta della Amministrazione Comunale, sulle materie di competenza del Consiglio Comunale, sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla Giunta Comunale e sul bilancio pluriennale, sul piano regolatore generale, sui piani particolareggiati e di zona e sulle convenzioni urbanistiche, sui lavori pubblici in particolare sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, sanitari e scolastici riguardanti la frazione.

2) Il parere verrà trasmesso in forma scritta all'Amministrazione Comunale entro 10 giorni dalla richiesta.

ART.14

1) Il Consiglio di Frazione deve assolvere al compito di stimolo e di coordinamento dell'attività partecipativa dei cittadini della frazione e promuovere iniziative per lo svago ed il tempo libero.

ART.15

1) La convocazione del Consiglio e' fatta per iscritto quando e' prevista l'espressione di parere consultivo di cui all'art.13 e deve essere trasmessa per conoscenza all'Assessore alla Partecipazione nonché all'assessore competente per materia .

2) Le sedute del Consiglio di Frazione sono pubbliche, gli argomenti in discussione potranno essere resi noti alla cittadinanza attraverso i modi e le forme che si riterranno opportuni.

3) In ogni seduta e' compilato un verbale che deve contenere l'indicazione delle risoluzioni prese. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà trasmesso per conoscenza all'Assessorato alla Partecipazione.

ART.16

- 1) Il Consiglio di Frazione tiene la prima seduta entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti.
- 2) La convocazione della prima seduta e' disposta dal Consigliere anziano per età, che la presiede, con invito trasmesso almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
- 3) Il Consiglio provvede, nella prima seduta e comunque prima di ogni altro adempimento, alla convalida degli eletti ed alle eventuali surroghe.
- 4) La relativa deliberazione e' trasmessa al Consiglio Comunale per la presa d'atto.
- 5) Le deliberazioni del Consiglio di Frazione sono valide se intervengono alle sedute di prima convocazione almeno 5 consiglieri.

ART.17

- 1) Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri della frazione di Vispa.
- 2) La carica di consigliere di frazione e' incompatibile con la carica di consigliere comunale.

ART.18

- 1) Il Consiglio di Frazione elegge al suo interno il Presidente. Risulterà eletto il consigliere che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti nella prima seduta.
- 2) In prima seduta e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

ART.19

- 1) Il Presidente rappresenta il Consiglio di Frazione, ne coordina l'attività secondo le linee indicate dallo stesso.
- 2) Riferisce all'Assessorato alla Partecipazione ed ai singoli assessori sui problemi della frazione ed esprime pareri sul funzionamento dei vari servizi comunali.

ART.20

- 1) La carica di consigliere di frazione si perde di diritto per dimissioni o decadenza al verificarsi di una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali.
- 2) Delle dimissioni il Consiglio di Frazione prende atto nella prima seduta immediatamente successiva alla presentazione delle stesse.
- 3) Il Consigliere venuto a cessare dalla carica per morte, decadenza o dimissioni, sarà surrogato dal primo dei non eletti nella lista di appartenenza.

ART.21

- 1) Il Consiglio di Frazione dura in carica per un periodo di tempo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le proprie funzioni fino al giorno dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale

ART.22

- 1) Gli uffici comunali sono tenuti ad ottemperare alle richieste per di informazioni e documentazione avanzate per iscritto dal Consiglio di Frazione e utili per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite.
- 2) Copia delle richieste verrà inviata al Sindaco ed all'Assessore alla Partecipazione per gli opportuni interventi ai fini della tempestività della risposta.

ART.23

- 1) Il Consiglio di Frazione può regolamentare la propria attività tramite un Regolamento interno approvato a maggioranza qualificata e comunque, non in contrasto con il presente Regolamento.

ART.24

- 1) Deve essere messa a disposizione del Consiglio di Frazione una sede idonea allo svolgimento della sua attività. A tal fine potranno essere presi accordi con enti o centri associativi e comunitari esistenti nella frazione, per l'utilizzazione da parte del Consiglio di locali necessari allo svolgimento delle assemblee.
- 2) Le spese relative alla sede ed ai mezzi per lo svolgimento delle funzioni del Consiglio della frazione di Vispa, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

IL CONSIGLIO GIOVANILE

ART 25

Il consiglio giovanile è un organismo elettivo finalizzato alla partecipazione dei giovani carcaresi alla vita amministrativa della comunità.

ART 26

Al consiglio è riconosciuto un ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'attività amministrativa del consiglio comunale e della giunta.

In particolare Il consiglio ha il compito di :

- Stimolare, mediante richieste e proposte, l'intervento dell'amministrazione comunale al fine di garantire risposte adeguate ai problemi concernenti la condizione giovanile;
- Rappresentare i giovani carcaresi nel rapporto con l'amministrazione comunale facendosi portavoce ed interprete delle loro istanze e dei loro bisogni;
- Esprimere pareri in ordine ai programmi ed ai progetti dell'amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili;
- Favorire la collaborazione e l'integrazione dei soggetti che operano in ambito comunale per la realizzazione di intervento nel settore giovanile;
- Proporsi come costante punto di riferimento di informazione di tutte le componenti, singole e gruppi, del mondo giovanile.

ART 27

Al consiglio giovanile , al fine di un corretto esercizio delle attribuzioni riconosciute, è garantita , nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e locali, piena autonomia politica e decisionale.

ART 28

Il comune, prima di assumere importanti decisioni di contenuto e di carattere programmatico su materie concernenti le tematiche giovanili, promuove e recepisce i pareri del consiglio giovanile.

ART 29

Il consiglio giovanile è composto di 10 consiglieri eletti dai giovani residenti nel comune di Carcare di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Il diritto di elettorato attivo e passivo è esteso anche ai giovani che compiano il 14° ed il 18° anno nell'anno solare in cui si svolgono le elezioni.

Sono eleggibili alla carica di consigliere tutti i giovani aventi diritto all'elettorato attivo che abbiano presentato relativa candidatura nei termini e nelle forme prescritte

La proposta di candidatura è presentata dell'interessato alla commissione elettorale entro il 20° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Nell'ambito di ciascuna lista ogni elettore può esprimere sino ad un massimo di 4 preferenze.

La lista è composta in ordine alfabetico.

Sono eletti alla carica di consigliere i candidati che avranno ottenuto il massimo numero di preferenze, in caso di parità sarà eletto il consigliere più anziano.

ART 30

Il consiglio dura in carica due anni.

La proclamazione degli eletti spetta alla Commissione Elettorale.

Il verbale di proclamazione sarà sottoposto al consiglio comunale, nella prima seduta utile, per la presa d'atto.

La prima seduta del consiglio giovanile è convocata e presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti entro e non oltre 30 giorni dalla presa d'atto da parte del consiglio comunale.

Nella prima seduta Il consiglio eleggerà il presidente ed il vice presidente.

ART 31

Il consiglio è convocata dal presidente e si riunisce in forma ordinaria 4 volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne facciano richiesta :

- a) Il presidente
- b) Almeno 3 dei suoi componenti
- c) Ciascun coordinatore di commissione

La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta.

La validità della seduta è assicurata dalla presenza di almeno la metà dei consiglieri.

Ogni atto dovrà essere deliberato a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto prescritto dall'art 38.

ART 32

Gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno delle sedute del consiglio possono essere proposti :

- dai soggetti di cui all'articolo precedente
- da almeno 10 giovani mediante richiesta scritta alla segreteria del consiglio.

ART 33

Di ogni seduta deve redigersi regolare verbale da trascrivere su apposito registro aperto alla pubblica consultazione.

La verbalizzazione delle sedute sarà compito del segretario, nominato dal presidente tra i consiglieri presenti, all'inizio di ogni seduta.

ART 34

Tutti gli atti del consiglio costituenti pareri, proposte e richieste rivolte all'amministrazione comunale, saranno trasmessi al Sindaco e al Segretario comunale al fine dell'inoltro agli organi competenti e dell'affissione all'albo pretorio del comune.

ART 35

Il consiglio giovanile, tramite il presidente, deve informare il consiglio comunale circa l'attività che intende svolgere, mediante relazione programmatica semestrale o annuale.

ART 36

Le sedute del consiglio sono pubbliche pubblicizzate nelle forme e nei modi ritenuti più idonei, atti a favorire la partecipazione dei giovani ai lavori dell'organismo.

E' compito del consiglio stesso ricercare e regolamentare forme di coinvolgimento e di partecipazione della collettività giovanile ai lavori del consiglio stesso.

ART 37

Sono organi del consiglio giovanile:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- i coordinatori di commissione

ART 38

Il presidente ed il vice-presidente sono eletti nella prima seduta del consiglio, mediante votazioni separate e segrete. E' eletto presidente/vice-presidente il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta in prima votazione, si procede ad una seconda votazione in cui risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

Al presidente compete :

- convocare e presiedere Il consiglio
- predisporre l'ordine del giorno dei lavori
- garantire l'osservanza delle norme previste nel presente regolamento
- rappresentare il consiglio giovanile nei rapporti con l'amministrazione comunale e con i terzi
- curare la conservazione e la divulgazione degli atti del consiglio

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, o in subordine dal consigliere più anziano.

Lo stesso consigliere non può essere eletto per più di due mandati.

ART 39

Il consiglio può articolarsi in commissioni, ciascuna con una propria competenza specifica.

Il numero delle commissioni, le competenze ed il numero dei membri sono definiti dal consiglio.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto, anche soggetti esterni competenti nelle tematiche di pertinenza delle commissioni stesse.

ART 40

Ciascuna commissione elegge al proprio interno un coordinatore, a cui è affidato il compito di presiedere e sovrintendere i lavori.

Il coordinatore relaziona al consiglio sull'operato della commissione e risponde al presidente del consiglio sul corretto funzionamento della commissione stessa.

Le norme previste per il funzionamento del consiglio si possono applicare alle commissioni per analogia.

ART 41

La commissione elettorale è un organismo straordinario a cui compete l'organizzazione delle elezioni, la pubblicazione ed il controllo di regolarità sulla lista dei candidati e sul corretto funzionamento delle operazioni elettorali.

La commissione è composta da 5 membri nominati dal consiglio stesso fuori del proprio ambito e scelti tra i giovani aventi diritto all'elettorato attivi e passivo e non candidati.

La commissione legge il proprio presidente.

ART 42

Il consiglio può richiedere all'amministrazione l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale di argomenti inerenti le tematiche giovanili.

In tal caso il presidente può partecipare alla seduta del consiglio comunale con facoltà di parola.

ART 43

La sede del consiglio è messa a disposizione dall'amministrazione comunale.

ART 44

Le spese per il funzionamento del consiglio giovanile sono poste a carico del bilancio comunale, nel quale è previsto un apposito capitolo di spesa.

ART 45

Il presente regolamento può essere modificato in ogni momento dal consiglio comunale, sentito il parere del consiglio giovanile

Il consiglio può avanzare istanza di modifica del regolamento al consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

ART 46

Gli adempimenti elettorali di competenza della commissione elettorale fanno capo, in sede di prima elezione del consiglio giovanile, all'assessore alla partecipazione, coadiuvato da 4 consiglieri di cui 2 appartenenti alla minoranza.

ART 47

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme dello statuto comunale e dell'ordinamento delle autonomie locali.

